

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. III BIS - UDIENZA 20/11/2014 (REL. CONS. LORIA)

Ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 10593/2014

per CITRIGNO Claudia (codice fiscale CTR CLD 96L50 D086B), nata a Cosenza il 10/7/1996 e ivi residente, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo Studio dell'avv. Pasquale Di Rienzo, nel presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao De Santis (cod. fisc. DSN SNS 54L17 D086L - fax 0984/794091 - p.e.c.: avv.sdesantis@pec.giuffre.it), come da mandato a margine del ricorso introduttivo -
contro l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Germaneto di Catanzaro, viale Europa s.n., e domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, anch'esso domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato -
e altresì (con riserva di eventuale integrazione) nei confronti di: 1) Sellaro Gianluca, 2) Froio Giuseppe, residenti il primo in Polistena (RC), piazzetta Garibaldi n. 4, e il secondo in Lamezia Terme (CZ), via Pietro Nenni n. 28, collocatisi utilmente nella graduatoria di cui appresso -
controinteressati - non costituiti

In fatto

Con il ricorso in epigrafe indicato la odierna esponente ha impugnato la graduatoria, resa nota non prima del 22/4/2014, del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e

Chirurgia (LM-41), per l'anno accademico 2014-2015, indetto dalla Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con decreto rettorale n. 98 del 7/2/2014; il relativo provvedimento di approvazione, se intervenuto, di cui tuttora non si conoscono gli estremi, nonché la comunicazione pubblicata sul sito internet <https://accessoprogrammato.cineca.it/2014/studenti/home>, da cui si evince che Citrigno Claudia riportava punti 11,20, risultando non ammessa (codice prova C5MP40622); il suddetto decreto rettorale n. 98 del 7/2/2014 e altresì il D.M. 5/2/2014 n. 85, recante *“modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di Laurea e laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale – anno accademico 2014/2015”*, nonché ogni altro atto comunque connesso, chiedendo altresì la condanna della medesima Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, previo accertamento della violazione, nella procedura in oggetto, dei principi di imparzialità, di ragionevolezza, di affidamento dell'interessata e di ogni altro *infra* dedotto, ad effettuare l'immatricolazione di essa Citrigno Claudia, eventualmente anche in soprannumero, nel suddetto corso di laurea per l'anno accademico 2014-2015 e alla ammissione della medesima alla frequenza dello stesso corso di laurea ed ai relativi esami.

Nell'imminenza della trattazione della istanza cautelare (inizialmente fissata per l'udienza del 23/10/2014 e, in tale data, rinviata all'udienza in epigrafe indicata), la ricorrente veniva a conoscenza di un ulteriore vizio da cui è inficiato lo svolgimento della procedura in oggetto e riscontrato, peraltro, a livello nazionale (non dedotto in precedenza,

non essendo stati mai conosciuti i verbali della Commissione esaminatrice, da cui detto svolgimento dovrebbe risultare), afferente la violazione del principio dell'anonimato nello svolgimento delle prove concorsuali, sulla cui rilevanza si è di recente pronunciato codesto on.le TAR (cfr. *ex multis* ordinanza n. 4903/2014), ritenendolo dirimente ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

Su tale premessa, ad integrazione delle considerazioni già svolte nel ricorso introduttivo, si propone il seguente ulteriore motivo

In diritto

Violazione del principio di segretezza della prova – Violazione e falsa applicazione del decreto MIUR n. 85/2014 – Violazione e falsa applicazione del principio di cui all'art. 7 D.P.R. 5/5/1957 n. 686 e dell'art. 14 D.P.R. 9/5/1994 n. 487 – Violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi e della par condicio dei concorrenti.-

Si premette che l'art. 12 del D.M. 5/2/2014 n. 85 prevedeva che “i bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei” [sottolineato

dello scrivente].

In conformità a tutti i bandi consimili, anche quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro prevedeva all'art. 6 (*“modalità contenute della prova d'esame”*), con riferimento alle procedure di identificazione, che i candidati avrebbero potuto effettuare le prove esclusivamente nell'aula loro assegnata (con avviso pubblicato successivamente via web) secondo il criterio anagrafico, cui avrebbero potuto accedere solo dopo le procedure di identificazione, con obbligo di esibizione di un documento di riconoscimento e della ricevuta dell'iscrizione *on line*.

Con specifico riferimento allo svolgimento della prova (la cui correttezza, ovviamente, avrebbe dovuto essere assicurata in concreto dalla Commissione) il medesimo articolo prevedeva che a ciascun candidato, dopo le procedure di identificazione, sarebbe stato consegnato il seguente materiale.

Da parte dell'Università:

1. un foglio anagrafico prestampato riportante i dati anagrafici del candidato, recante una etichetta autoadesiva con un codice a barre per effettuare l'accoppiamento compito/candidato e lo spazio per la firma.
2. una busta intestata dell'Università recante una etichetta autoadesiva con un codice a barre identico a quello posto sul foglio anagrafico prestampato;
3. una etichetta autoadesiva con lo stesso codice a barre applicato sul foglio anagrafico prestampato e sulla busta intestata dell'Università, che il candidato avrebbe dovuto portare con sé al posto assegnato e che

avrebbe dovuto essere applicata, successivamente all'apertura del plico Cineca, sulla scheda anagrafica Cineca.

Da parte del Cineca:

1. un plico sigillato contenente:

- a) una scheda anagrafica, recante un codice a barre di identificazione univoca;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
- c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presentava lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;
- d) un foglio sul quale recante prestampati:
 - il codice identificativo della prova;
 - l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);
 - le chiavi personali (*username* e *password*), per accedere all'area riservata del sito;
- e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

2. un foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte.

Immediatamente dopo l'inizio della prova, il candidato avrebbe dovuto applicare sulla scheda anagrafica Cineca l'etichetta autoadesiva con codice a barre ricevuta all'atto dell'identificazione.

Infine – a mente del medesimo articolo - al termine della prova ciascun candidato avrebbe dovuto aver cura di inserire nella busta vuota, provvista di finestra trasparente il solo modulo - non piegato - di risposte destinato al Cineca, per la determinazione del punteggio.

Ancora, la Commissione: doveva aver cura, in presenza del

candidato, di ricevere la busta, chiusa dal candidato stesso, contenente il modulo risposte considerato valido dal candidato, che non doveva risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della Commissione a pena di nullità della prova; doveva trattenere, oltre a tale busta, il modulo risposte non utilizzato e annullato dal candidato annerendo il codice a barre; la scheda anagrafica Cineca; i fogli contenenti i quesiti; il foglio anagrafico prestampato dell'Università.

In realtà, la prova veniva espletata con modalità tali da inficiarne e viziare l'esito, in quanto i candidati fin dall'inizio e per tutta la durata di svolgimento della prova hanno dovuto esporre sul banco la scheda anagrafica già compilata e recante l'accoppiamento dei codici, sia quello apposto dall'Università sia quello del Cineca.

Orbene, a garanzia del principio richiamato in epigrafe, il più volte citato decreto del MIUR del 5/2/2014 ha previsto l'eventualità dell'annullamento delle prove, nelle ipotesi in cui: venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al Cineca; la busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione.

Tuttavia, nel definire le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, era previsto che i candidati potessero accedere all'aula assegnata solo dopo le procedure di

identificazione, con obbligo di esibizione di un documento di riconoscimento e della ricevuta dell'iscrizione *on line*.

In particolare, con riferimento allo svolgimento della prova, era previsto che *“il candidato, immediatamente dopo l'inizio della prova, deve applicare sulla scheda anagrafica Cineca l'etichetta autoadesiva con codice a barre ricevuta all'atto dell'identificazione”*, così consentendo, fin dall'inizio della prova – in difetto dell'adozione di opportune cautele, nella specie del tutto mancata (come invero non risulta documentato eventualmente documentano dai verbali della Commissione) - l'abbinamento del codice Cineca con quello assegnato a ciascun candidato dall'Università, e dunque la sua riconducibilità ai dati anagrafici di ciascun concorrente.

Infatti, detta scheda anagrafica rimaneva esposta sul banco, per espressa richiesta della Commissione (al cui operato va quindi ascritta l'illegittimità in parola), rendendo così possibile conoscere per ogni candidato, e sin dall'inizio dello svolgimento della prova: nome, cognome, codice identificativo destinato all'Università, codice identificativo Cineca.

Orbene, tali a dir poco rocambolesche modalità concrete di svolgimento della prova contrastano irrimediabilmente con le rigorose modalità procedurali previste nel decreto ministeriale al fine di assicurare la segretezza e la trasparenza della selezione, nonché l'anonimato dei candidati e comunque, con i principi generali che da sempre disciplinano la delicata materia, volti a garantire che la conoscenza dei nominativi dei singoli candidati non abbia ad influenzare le valutazioni riservate alla Commissione. Ed invero, nel caso di specie l'abbinamento

dei dati anagrafici con il codice Cineca sarebbe dovuto avvenire solo successivamente alla correzione, come si desume dalla previsione ministeriale, secondo cui il modulo contenente i dati anagrafici, che contiene anche lo stesso codice a barre stampato sul modulo valido per la determinazione del punteggio, andava consegnato separatamente rispetto al modulo risposte.

La *lex specialis* del concorso recava, pertanto, la inequivoca previsione per cui l'abbinamento dei codici e dei dati anagrafici dovesse essere effettuato soltanto in un momento successivo alla correzione degli elaborati presso il Cineca, laddove la Commissione non solo ha potuto identificare i candidati al momento del loro ingresso nelle aule, ma ha avuto la possibilità di continuare ad identificarli anche durante lo svolgimento della prova, essendo stato fatto lasciare sul banco il documento di riconoscimento, unitamente alla scheda anagrafica, contenente non solo il codice di identificazione Cineca, ma anche l'etichetta autoadesiva con codice a barre ricevuta all'atto dell'identificazione.

La Commissione, dunque, già durante la prova, era in condizione di conoscere quale codice di compito aveva ciascun candidato, in palese violazione non solo del principio della segretezza delle prove formulato dal Ministero, ma anche delle norme generali in materia di pubblico impiego, espressamente richiamate nel medesimo D. M., aventi in ogni caso funzione integrativa (anche quando non fossero state espressamente richiamate); invero, già l'art. 7 del D.P.R. n. 686/1957 aveva previsto al riguardo quanto segue:

“Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di

esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte”.

Tale disposizione è stata riprodotta dall'art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, da cui si desume che “il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni solo potenziali” (Cons. St., Sez. V, 12/2/2008 n. 490).

Nel caso di specie, le descritte modalità di svolgimento delle prove (riscontratesi su tutto il territorio nazionale, come si evince dalla giurisprudenza cautelare di codesto on.le TAR) hanno pertanto vanificato le procedure previste in via generale dal legislatore, nonché quelle previste nella fattispecie dall'apposito D.M., oltre che, nella parte in cui si è limitato a riprodurre le disposizioni ivi previste, dal medesimo bando dell'Università presso la quale la parte ricorrente ha sostenuto la prova:

“Ne deriva la violazione del principio dell’anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della correzione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l’annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova” (così TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28/2/2012 n. 457).

La violazione del principio dell’anonimato nelle procedure concorsuali appare di particolare rilevanza, essendo presidiata dallo stesso l’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore (Cons. St., Sez. V, 2/3/2000 n. 1071), *“onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”* (Cons. St., Sez. II, parere 6/10/2011 n. 3672).

In un recentissimo analogo caso, verificatosi in un precedente concorso per l’accesso programmato sempre al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (a. a. 2013-2014), il Giudice adito, rilevato che i candidati avevano tenuto esposta la scheda anagrafica sul banco già compilata e affiancata dal documento di riconoscimento, riteneva che *“dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei*

risultati della prova” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 14/1/2014 n. 121).

Com'è noto, sul punto si è di recente pronunciata anche l'A. P. del Consiglio di Stato, la quale ha statuito che *“nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”* (Cons. St., Ad. Pl., 20/11/2013, n. 26); ciò in quanto *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.*

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore

di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse" (Ad. Pl. n. 26/2013, cit.).

Inoltre, nel caso di specie l'Amministrazione si era autolimitata, vincolandosi al rigoroso rispetto del principio dell'anonimato (privo in realtà di alternative), presidiato dalle disposizioni in precedenza richiamate, motivo per il quale le singole Università non avrebbero potuto consentire eventuali deroghe.

* * *

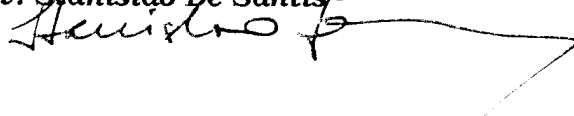
Per tali considerazioni,

si insiste

per l'accoglimento del ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare, e per il conseguente annullamento degli atti impugnati, con riserva di separata azione per il risarcimento degli eventuali danni e con vittoria di spese. Salvo ogni altro diritto.

Cosenza/Roma, 26 ottobre 2014

- avv. Stanislao De Santis -



Relata di notifica

Io sottoscritto avv. Stanislao De Santis, con Studio in Cosenza, via Adige n. 40, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza con deliberazione in data 28/6/2012 n. 29/2012 ai sensi della legge 21/1/1994 n. 53 e del d.m. 27/5/1994, per conto della signorina CITRIGNO Claudia, come da mandato in atti, ho notificato copia conforme del suesteso atto, a mezzo di altrettante raccomandate con avvisi di ricevimento nn. 76491478635-9; 76491478636-0; 76491478637-1; 76491478638-2; 76491478639-3; con plichi nn. 120, 121, 122, 123 e 124 del registro cronologico, dall'Ufficio Postale di Cosenza in data corrispondente a quello del timbro postale a:

- 1) **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**
in persona del Rettore *pro tempore*
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi n. 12
00186 ROMA

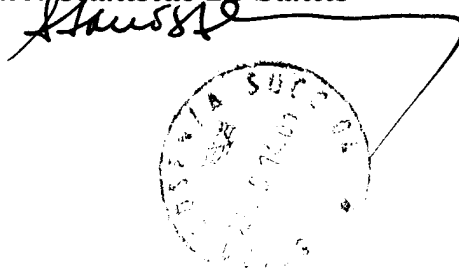
- 2) **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**
in persona del Rettore *pro tempore*
viale Europa, s.n. - Germaneto di Catanzaro
88100 CATANZARO

- 3) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**
in persona del Ministro in carica
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, n. 12
00186 ROMA

- 4) **Sellaro Gianluca**
Piazzetta Garibaldi n. 4
89024 POLISTENA (RC)

- 5) **Froio Giuseppe**
Via Pietro Nenni n. 28 (ex c.da Pili)
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

- avv. Stanislao De Santis -



N. Raccomandata

76491478635-9

CITRIGNO Claudia
c/ Università Magna Graecia CZ

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

DESTINATARIO	DESTINATARIO	C/o Avv.tura Gen. Stato - Via dei Portoghesi 12	
	VIA / PIAZZA	00186	R O M A
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	avv. Stanislao DE SANTIS	
	VIA / PIAZZA	87100	C O S E N Z A
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

☐ A.R.

Fraz. 21232

Sez. 07

Operaz. 144

Causale: AG

28/10/2014 12:37

Peso gr.: 46

Tariffa € 8.25 Affr. € 8.25

Serv.Aggr.: AR

Cod. AR: 765466195661

Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491478636-0

CITRIGNO Claudia
c/ Università Magna Graecia CZ

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 99151E) - St. 14 | Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
<i>Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</i>			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	<i>Viale Europa, s.n. - Germaneto di Catanzaro</i>		
	VIA / PIAZZA <i>88100</i>	<i>CATANZARO</i>	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	<i>avv. Stanislao DE SANTIS</i>		
	VIA / PIAZZA <i>87100</i>	<i>COSENZA</i>	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 21232 Sez. 07 Operaz. 142
Causale: AG 28/10/2014 12:35
Peso gr.: 46 Tariffa € 8.25 Affr. € 8.25
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 765466195650
Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491478637-1

CITRIGNO Claudia
c/ Università Magna Graecia CZ

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 16151E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	
DESTINATARIO	DESTINATARIO
	U/O Avv.tura Stato - Via dei Portoghesi 12
	VIA / PIAZZA
MITTENTE	COMUNE
	R O M A
	C.A.P.
MITTENTE	PROV.
	avv. Stanislao DE SANTIS
	VIA / PIAZZA
MITTENTE	COMUNE
	Via Adige 40
	C.A.P.
MITTENTE	PROV.
	COSENZA
	C.A.P.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 21232 Sez. 07 Operaz 143
Causale: AG 28/10/2014 12:36
Peso gr.: 46 Tariffa € 8.25 Affr. € 8.25
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 765466195672

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491478638-2

CITRIGNO Claudia
c/ Università Magna Graecia CZ



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 16/15-E) - St. 4 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SELLARO Gianluca		
	DESPINATARIO		
	Piazzetta Garibaldi		
	4		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	POLISTENA	N° CIV. RC
	89024		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	arr. Stanislao DE SANTIS		
MITTENTE	MITTENTE		
	Via Adige		
	40		
	VIA / PIAZZA	C O S E N Z A	N° CIV.
87100			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 21232

Soz. 07

Operaz. 141

Causale: AG

28/10/2014 12:34

Peso gr.: 46

Tariffa € 0.25 Affr. € 9.25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765466195648

 Bollo
 Accettazione manuale

TASSE

N. Raccomandata

76491478639-3

CITRIGNO Claudia
c/ Università Magna Graecia CZ

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex w81516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	Via Pietro Nenni (ex c/da Piffi)		28
	88048	LAMEZIA TERME	CZ
MITTENTE	avv. Stanislao DE SANTIS		40
	87100	COSENZA	N° CIV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 21232

Sez. 07

Operaz. 140

Causale: AG

28/10/2014 12:33

Peso gr.: 46

Tariffa € 8.25 Affr. € 8.25

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765466195637

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE